



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

**Coordinatore di redazione**  
Stefano Zanon

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,  
Luca Reina

**Comitato di esperti**

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,  
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,  
M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**

G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,  
L. Caramaschi, M. Cassaro  
(Progesa Srl), S. Dimitri,  
Eco Ambiente Service Srl, G. Fino,  
A. Guerra, L. Nardi, S. Pizzano,  
C. Pollet, A. Pratesi, L. Reina, S. Setti,  
A. Sica, L. Sorgato,  
G. Spanò, E. Torzuoli

**Stampa**

Grafica Sette S.r.l.  
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)  
Tel. 030-6820600  
Sito web: [www.seventyseven.biz](http://www.seventyseven.biz)

**Editore**

Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via F. Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: [WWW.RATIO.IT](http://WWW.RATIO.IT)  
[servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 9/85  
Periodico mensile,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 12.11.2025**







# RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

## Sommario 12/2025

<b>Editoriale</b>	- Lista d'attesa	<b>3</b>
<b>Opinione</b>	- Iter per la domanda di capitalizzazione della nuova Sabatini	<b>5</b>

## Imposte e tasse

<b>Accertamento</b>	- Dichiarazione integrativa, tardiva e omessa	<b>6</b>
	- Regularizzazione modello Redditi	<b>8</b>
	- Dichiarazione trasmessa tardivamente dall'intermediario	<b>10</b>
	- Termini ordinari di accertamento	<b>12</b>
	 - Riduzione termini degli accertamenti con pagamenti tracciabili	<b>14</b>
	- Controllo formale della dichiarazione	<b>16</b>
	 - Cartella di pagamento	<b>18</b>
	 - Novità per l'accertamento con adesione	<b>22</b>
	- Obbligo di motivazione per gli accessi fiscali	<b>26</b>
	- Tenuta e stampa dei registri contabili	<b>28</b>
	- Libro inventari	<b>30</b>
	- Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino	<b>32</b>
<b>Imposte dirette</b>	- Rimborso chilometrico per professionisti	<b>34</b>
	- Regime del differenziale positivo per acquisto di crediti edilizi	<b>36</b>
	- Valutazione dei rischi per il regime di adempimento collaborativo	<b>38</b>
<b>Iva</b>	 - Versamento acconto Iva	<b>40</b>
	- Fatturazione elettronica al GSE	<b>42</b>
	- Errata applicazione dell'inversione contabile e recupero dell'Iva	<b>46</b>
	- Iva e contributi pubblici	<b>48</b>
	- Esenzione Iva per prestazioni educative e didattiche	<b>50</b>
	- Rimborso dell'Iva indebitamente versata	<b>52</b>
<b>Imu</b>	 - Versamento saldo Imu 2025	<b>54</b>
<b>Imposte indirette</b>	 - Nuovo modello "RLI" per registrazione contratti di locazione	<b>56</b>

# Contabilità e bilancio


<b>Scritture contabili</b>	- Trattamento degli omaggi	60
	- Trattamento in bilancio dei beni di valore fino a € 516,46	64
	- Acquisto tramite Internet di software dall'estero	66
	- Aumento di capitale a pagamento nelle società di capitali	70
<b>Revisione</b>	📎 - Controlli del revisore di sostenibilità	72

# Pratica professionale

<b>Diritto del lavoro</b>	📎 - Disposizioni in materia di intelligenza artificiale	74
	- Assunzione di familiari e requisito della subordinazione	76
<b>Società</b>	- Successione della conferitaria nei rapporti in corso	78
<b>Antiriciclaggio</b>	- Paesi black list ai fini antiriciclaggio	80
<b>Privacy</b>	- Come gestire l'account di posta elettronica del lavoratore	82
<b>Crisi d'impresa</b>	- Modifiche al concordato liquidatorio semplificato	84
<b>Ambiente</b>	- Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio	86

# Rubriche

<b>Agevolazioni</b>	- Agevolazione per beni strumentali - nuova Sabatini	88
<b>Scadenario</b>	- Adempimenti mese di dicembre 2025	90
<b>Quesiti</b>	- Adesione al concordato preventivo biennale per soggetto	
<b>Agenzia Entrate</b>	con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	94
	- Verifiche fiscali sulle agevolazioni "prima casa"	96



Elio Terreni, "Tempi freddi"

Torniamo a occuparci dell'arte di Elio Terreni, pittore di Goito, considerato uno dei maestri dell'arte mantovana. Nel corso del 2025, Terreni ha esposto a Firenze al XLI Premio Firenze Arti Visive, una mostra che si è tenuta dal 23 aprile al 2 maggio 2025 nello spazio espositivo al primo piano di Palazzo Bastogi. Le opere in mostra erano 53, delle quali 34 per la sezione pittura, 5 per la sezione grafica, 7 per la sezione scultura e 7 per la sezione fotografia.

Il presidente della Giuria Arti Visive ha scritto: "In un mondo in rapidissimo cambiamento, l'arte rimane un faro di espressione umana, un ponte tra culture e un catalizzatore per il dialogo. Gli artisti che onoriamo oggi sono all'avanguardia di questo dialogo, spingendo i confini di ciò che è possibile e immaginabile". Fra queste opere c'è quella del mantovano Terreni che, ancora una volta, si conferma artista capace di uscire dai confini della provincia e intercettare così quelle che sono le esigenze dell'arte contemporanea. "Tempi freddi" prosegue la ricerca di frammentazione della forma che Terreni persegue in questi anni. Da questa disgregazione emerge un intero universo di possibilità. Ed ecco che i frammenti di Terreni appaiono come pianeti in formazione, galassie in divenire, spazi lontani da colonizzare. La bella forma, oggi, è chiaramente in balia di strumentazioni tecniche che possono ricrearla a piacimento. Non resta che far esplodere le forme, farle germogliare per vedere cosa può apparire negli anfratti, nei buchi, nelle zone nere, lì dove regna la materia oscura della creatività.

Luca Cremonesi

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**

**Posta elettronica: servizioclienti@gruppcastelli.com**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

**I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.**

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST*

*Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*



# RIDUZIONE TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI CON PAGAMENTI TRACCIABILI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Art. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - D.M. 4.08.2016 - Interpello Ag. Entrate 11.05.2021, n. 331  
Interpello Ag. Entrate 2.08.2022, n. 404 - Interpello Ag. Entrate 29.08.2022, n. 438

Il termine di decadenza previsto per gli accertamenti fiscali, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, sono ridotti di 2 anni per i soggetti passivi Iva che garantiscono, nei modi stabiliti con il D.M. 4.08.2016, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500**.

La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al dettaglio di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972.

Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che lo studio professionale, in via cautelativa, potrebbe acquisire dal cliente in visita della compilazione del quadro RS

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

OBBLIGO  
DI CERTIFICAZIONE  
DEI CORRISPETTIVI

Interpello n. 331/2021

## RI.BA E MAV

Interpello n. 404/2022

- La tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'art. 3 D. Lgs. 127/2015.

## Esempio

Non possono avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ante richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del medesimo decreto), salvo non vi ricorrano su base volontaria.

• Mezzi di  
pagamento  
assimilabili

- È possibile ammettere la riduzione dei termini laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente "diversi", in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'art. 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità.

## • Ri.Ba.

- **La Ri.Ba. (ricevuta bancaria)** è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all'incasso del proprio credito.
- La banca del creditore, quindi, invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest'ultimo. Il debitore, ricevuto l'avviso, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.

## • Mav

- **Il Mav (mediante avviso)** è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice). La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscere l'importo alla banca del creditore tramite l'apposita procedura interbancaria elettronica.

- Entrambi gli strumenti, Ri.Ba. e Mav, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento.
- Pertanto, essi **soddisfano gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento richieste dalla norma.**

## Tavola

## Termini di accertamento con regime premiale

Anno d'imposta	Esercizio dell'opzione nel quadro RS	Termini di decadenza Iva/Imposte sui redditi	
		NO Regime premiale	SÌ Regime premiale
2019	Mod. Redditi 2020	31.12.2025	31.12.2023
2020	Mod. Redditi 2021	31.12.2026	31.12.2024
2021	Mod. Redditi 2022	31.12.2027	31.12.2025
2022	Mod. Redditi 2023	31.12.2028	31.12.2026
2023	Mod. Redditi 2024	31.12.2029	31.12.2027
2024	Mod. Redditi 2025	31.12.2030	31.12.2028
2025	Mod. Redditi 2026	31.12.2031	31.12.2029
2026	Mod. Redditi 2027	31.12.2032	31.12.2030
2027	Mod. Redditi 2028	31.12.2033	31.12.2031
2028	Mod. Redditi 2029	31.12.2034	31.12.2032

## Nota

- Ai fini delle imposte dirette, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973).
- Ai fini Iva, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1973).

# RIMBORSO CHILOMETRICO PER PROFESSIONISTI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 25, c.1, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 54, c. 1 e c. 2, lett. b) D.P.R. 22.12.1986, n. 917  
 Art. 5, c. 1, lett. b) D. Lgs. 13.12.2024, n. 192 - Art. 6, D. Lgs. 13.12.2024, n. 192  
 Interp. Agenzia delle Entrate n. 270/2025

La **Risposta n. 270/2025** dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, con un’interpretazione di grande rilievo operativo, il **regime fiscale dei rimborsi chilometrici** corrisposti ai professionisti nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni.

L’interpello riguarda un caso in cui un consulente ha addebitato in fattura al cliente un rimborso spese chilometrico, calcolato secondo parametri oggettivi (chilometri percorsi e tariffe prestabilite), chiedendo se fosse da escludere dal reddito professionale ai sensi dell’art. 54, c. 2, lett. b) Tuir.

L’Agenzia ha precisato che l’effettiva **esclusione dal reddito** è ammessa solo per i **rimborsi analitici**, cioè quelli documentati in modo tale da consentire la puntuale riconducibilità della spesa all’incarico professionale.

Nel caso specifico, il rimborso chilometrico non è stato considerato “analitico”; pertanto, concorre alla formazione del reddito e deve essere assoggettato a **ritenuta d’acconto Irpef**.

### SCHEMA DI SINTESI

Aspetto	Contenuto generale	Principi interpretativi dell’Agenzia	Conseguenze fiscali
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	⇒ Art. 54 Tuir, come modificato dal D. Lgs. 192/2024.	⇒ Il principio di onnicomprensività include tutte le somme percepite nell’attività professionale, salvo eccezioni esplicite.	⇒ Tutti gli importi percepiti sono imponibili salvo esclusione prevista nel c. 2.
<b>RIMBORSI ESCLUSI DAL REDDITO</b>	⇒ Somme percepite a titolo di rimborso di spese sostenute per l’incarico e addebitate <b>analiticamente al committente</b> .	⇒ Gli importi esclusi non rilevano come reddito per il professionista e non sono deducibili per chi li sostiene.	⇒ Si realizza un equilibrio tra irrilevanza attiva e indeducibilità passiva.
<b>DEDUCIBILITÀ DI RIMBORSI</b> Art. 54-ter Tuir	⇒ Principio introdotto dal D. Lgs. 192/2024 per disciplinare la deducibilità dei rimborsi e riaddebiti.	⇒ Prevede che le spese rimborsate ed escluse dal reddito non siano deducibili.	⇒ Evita la duplicazione di benefici fiscali.
<b>CONDIZIONI PER L’ANALITICITÀ</b>	⇒ Spese effettivamente sostenute, riferibili all’incarico, e documentate in modo puntuale.	⇒ La fattura deve distinguere chiaramente il rimborso dal compenso professionale.	⇒ Necessità di supporti documentali idonei (ricevute, fatture, ticket, ecc.).
<b>RILEVANZA DELLA FATTURA</b>	⇒ Deve distinguere tra compenso e rimborso.	⇒ Gli importi devono essere esplicitati e corredati da documentazione di supporto.	⇒ La mancanza della distinzione comporta rischi di riqualificazione fiscale.
<b>DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA</b>	⇒ Dal periodo d’imposta <b>2025</b> .	⇒ Nel 2024 restano applicabili le regole precedenti.	⇒ <b>Dal 2025 le somme rimborsate analiticamente non concorrono al reddito e non subiscono ritenuta.</b>
<b>CASO CONCRETO ESAMINATO</b>	⇒ <b>Rimborso chilometrico</b> basato su parametri oggettivi e concordato preventivamente con il cliente.	⇒ Mancanza di giustificativi fiscali attestanti la spesa effettiva (es. scontrini carburante).	⇒ Il rimborso è da considerare <b>imponibile e soggetto a ritenuta d’acconto</b> .
<b>PRINCIPIO OPERATIVO</b>	⇒ Il rimborso non analitico equivale a componente reddituale.	⇒ Anche se proporzionato e contrattualmente previsto, non risulta escluso dal reddito.	⇒ Deve essere trattato come compenso professionale ai fini fiscali.
<b>OBBLIGHI DEL COMMITTENTE</b>	⇒ Applicazione della <b>ritenuta d’acconto del 20%</b> .	⇒ Obbligo di prelievo alla fonte su compensi imponibili ex art. 25 D.P.R. 600/1973.	⇒ In caso di omissione, vi è responsabilità solidale per l’imposta non versata.

## APPROFONDIMENTI

## Tavola

Tema	Analisi e principi generali	Implicazioni applicative	Effetti fiscali
<b>Principio di onnicomprensività</b>	Tutte le somme percepite dal professionista sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito.	Solo un rimborso “analitico” e “documentato” può essere escluso.	<b>I rimborsi generici rientrano sempre nel reddito professionale.</b>
<b>Addebito analitico</b>	È tale solo se documentato con precisione: devono risultare la natura della spesa, il soggetto emittente del documento, la data e la connessione diretta con l’incarico.	Gli importi vanno indicati in fattura in modo separato e dettagliato.	L’omissione della documentazione o della separazione in fattura comporta imponibilità.
<b>Controlli dell’Agenzia delle Entrate</b>	L’Amministrazione può verificare la congruità tra spese dichiarate e incarico svolto.	La dimostrazione di coerenza è a carico del contribuente.	Se il rimborso eccede il costo reale, è riqualificato come reddito.
<b>Rimborsi chilometrici</b>	Se basati su parametri chilometrici (es. tabelle ACI o previsioni contrattuali) ma non supportati da giustificativi terzi, non sono considerati analitici.	La quadratura dei tragitti e dei chilometri percorsi non equivale a prova di spesa sostenuta.	<b>Il rimborso assume natura di compenso ed è soggetto a Irpef e ritenuta.</b>

## Esempio

## Fattura del professionista (con cassa professionale) con rimborso spese chilometrico

<b>Dati</b>	Con gli stessi dati precedenti il Dott. Bianchi è un consulente iscritto alla gestione separata Inps lavoratori autonomi.						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT1111111111 Denominazione: Dott. Bianchi Mario Indirizzo: Corso Einaudi 18 Comune: Torino Cap: 10100 Nazione: IT - Regime fiscale: RF01 ordinario				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT2222222222 Denominazione: Alfa Srl Indirizzo: Via Matteotti 30 Comune: Reggio Emilia Cap: 42121 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD06 Parcella		100	31.10.2025	1Z2W030			
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Compenso controllo di gestione.					22,00	2.000,00
	<b>Rimborso spese chilometrico</b> (km 1.000 x € 0,4).					22,00	400,00
	Spese di viaggio non analitiche.					22,00	100,00
	Riaddebito analitico spese ristorante (ricevuta allegata).					22,00	100,00
	Spese marca da bollo (spese anticipate).					N1	16,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>		<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>	
TC06 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali)		2.600,00	4,00		22,00	104,00	
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	
Esig. non dich. (si presume immediata)		22,00			2.704,00	594,88	
Escluso art. 15 D.P.R. 633/1972		N1			16,00		
<b>Importo bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					Eur	3.314,88	
<b>Dati ritenuta d’acconto</b>		<b>Aliquota ritenuta</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
RT01 - Ritenuta persone fisiche (imponibile € 2.500,00)		20,00		A		500,00	
<b>Modalità pagamento</b>	<b>IBAN</b>	<b>Istituto</b>	<b>Data scadenza</b>		<b>Importo</b>		
			31.10.2025		2.814,88		